

Comunità Montana ALTO BASENTO

ALLEGATO 1

PIANÒ OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(Legge 23.12.2014 n. 190 art. 1 comma 612)

RELAZIONE TECNICA

1. Le norme di riferimento

L'art. 23, nei commi 7 e 8, della LR n. 33-2010 e succ. ha disposto la soppressione delle comunità montane della Basilicata sancendo, nel contempo, che *“fino all'adozione del decreto di estinzione delle Comunità Montane da parte del Presidente della Giunta regionale, i commissari liquidatori assicurano il regolare svolgimento delle attività correnti residuali, comprese quelle inerenti l'esercizio di deleghe regionali o funzioni relative all'attuazione di politiche regionali a proiezione territoriale”*.

Sul tema, per ultima, è intervenuta la disposizione dell'art. 46 della LR n. 26-2014 che, nel comma 1, testualmente recita *“Le gestioni liquidatorie di cui all'art. 20 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 sono prorogate fino all'adozione dei rispettivi decreti di estinzione delle Comunità montane da parte del Presidente della Giunta regionale e, comunque, fino all'individuazione o alla costituzione degli enti pubblici successori”*.

Inoltre, la medesima disposizione dell'art. 46 della LR n. 26-2014, nei commi 1 e 2, testualmente recita *“1. Per la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle sopresse Comunità montane e non ancora trasferiti agli enti pubblici successori, i Commissari liquidatori di cui all'art. 20 della L.R. n.18/2013 sono nominati, senza oneri aggiuntivi, commissari ad acta”*. *“2. I Commissari liquidatori, nelle funzioni di commissari ad acta, al fine di trasferire definitivamente i beni ai singoli Comuni o alle Unioni di comuni e di pervenire alla conclusione del processo di liquidazione delle Comunità montane, compiono i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica”*.

2. I compiti del liquidatore

In via preliminare rinvia la necessità di rammentare che, allo stato attuale, non risultano vigenti specifiche disposizioni legislative statali in materia di liquidazione degli enti locali, quale è la comunità montana in base al disposto del comma 1 dell'art. 27 del D. Lgs. N. 267-2000 (TUEL), per cui, in aggiunta alle succitate disposizioni legislative ed amministrative emanate dal Governo Regionale, si ritiene che sullo specifico tema delle competenze e delle funzioni del commissario

Comunità Montana ALTO BASENTO

liquidatore, per applicazione analogica possa essere coerente assumere a riferimento le disposizioni del codice civile ed, in particolare, la disposizione dettata dall'art. 2486 che, sul tema dei poteri dei liquidatori (di società di capitali), testualmente recita "....., *gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma*".

Di conseguenza, ne rinviene che la "*conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio*" è l'obiettivo fondamentale del (commissario) liquidatore al fine di conseguire l'obiettivo sancito dal comma 8, primo cpv, del citato art. 23 della LR n. 33-2010 che testualmente recita "*Il Presidente della Giunta regionale adotta,, il decreto di estinzione delle Comunità Montane. Il citato decreto, tenuto conto anche delle richieste formulate dai Comuni singoli od organizzati in forma associata, detta per ciascuna Comunità Montana soppressa le disposizioni relative alla successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari e del personale nonché nell'esercizio delle funzioni esercitate dalle Comunità Montane al momento dell'estinzione*".

Ossia, la "*conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio*" è l'indispensabile presupposto per il conseguimento dell'obiettivo sancito dal comma 8, primo cpv, del citato art. 23 della LR n. 33-2010 in quanto un patrimonio in ottimo stato di conservazione agevola la "successione" a favore di altre amministrazioni pubbliche, singole o associate.

Per cui, l'attività del commissario liquidatore della Comunità Montana ALTO BASENTO, nominato con DGR n. 999-2013 in applicazione dell'art. 20 della LR n. 18-2013, ha assunto questo obiettivo a riferimento fondamentale l'esercizio dell'azione amministrativa secondo i più rigorosi principi del buon andamento.

3. Le società e le partecipazioni societarie

Giova ricordare che sul tema specifico della dotazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, la Comunità Montana ALTO BASENTO ha consistenza elevata in quanto che risultano iscritte nell'inventario dell'Ente *assets* strategici di notevole importanza per l'intera comunità regionale, istituzionale e civile.

Per quanto concerne le società e le partecipazioni societarie sono, fra gli altri, ricompresi nella dotazione patrimoniale immobiliare della Comunità Montana ALTO BASENTO i seguenti *assets* che, oltre ad aver impegnato ingenti risorse pubbliche nella fase della realizzazione, rappresentano oramai patrimonio dell'intera Regione anche in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economiche non solo dell'ambito territoriale locale:

Comunità Montana ALTO BASENTO

RAGIONE SOCIALE	MISURA PERCENTUALE DELLA PARTECIPAZIONE (rispetto al capitale sociale)	DURATA DELL'IMPEGNO
Piani e Programmi di Azione Locale / PPAL Soc. Cons. a r.l.	15,00%	Sino al 31/12/2050
GAL BASENTO CAMASTRA Soc. Cons. a r.l.	10,00%	Dal 24/07/2003 al 31/12/2020
Volo dell'Angelo Soc. Cons. a r.l.	33,34%	Dal 24/05/2007 al 31/12/2020

Si è posto anche per questi *assets* la valutazione secondo la quale le attività volte al mantenimento della loro funzione, e di conseguenza del loro valore, non possono assolutamente cessare pena, come avviene nella generalità dei casi anche per il patrimonio immobiliare infrastrutturale, l'immediato deprezzamento con conseguente danno al patrimonio pubblico e relativa assunzione in carico di responsabilità, almeno erariale, per i soggetti inadempienti.

4. La destinazione dei beni immateriali (società e partecipazioni societarie)

L'estinzione della Comunità Montana ALTO BASENTO, l'adozione cioè da parte del Presidente della Regione Basilicata del decreto previsto dal comma 7, ultimo cpv, dell'art. 23 della LR n. 33-2010, passa inevitabilmente attraverso la preventiva indicazione della destinazione degli *assets* patrimoniali immobiliari.

La destinazione delle società e delle partecipazioni societarie è un tema, stante lo stato di liquidazione dell'Ente, che va trattato in stretta correlazione con la destinazione del patrimonio immobiliare (infrastrutturale).

In via preliminare giova ricordare che sul tema specifico della dotazione patrimoniale, soprattutto immobiliare, la Comunità Montana ALTO BASENTO ha un patrimonio immobiliare di elevata in quanto che risultano iscritte nell'inventario dell'Ente *assets* strategici di notevole importanza per l'intera comunità regionale, istituzionale e civile.

Sono, infatti, fra gli altri, ricompresi nella dotazione patrimoniale immobiliare della Comunità Montana ALTO BASENTO i seguenti *assets* che, oltre ad aver impegnato ingenti risorse pubbliche nella fase della realizzazione, rappresentano oramai patrimonio dell'intera Regione anche in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economiche non solo dell'ambito territoriale locale:

Tabella 1

1. PALABASENTO (COMPLESSO IN LOC. LAVANGONE DI POTENZA)

Comunità Montana ALTO BASENTO

2. PISCINA COMPRENSORIALE DI CAMPOMAGGIORE
3. VOLO DELL'ANGELO
4. IL MONDO DI FEDERICO II° (MUSEO NARRANTE E MULTIVISIONE NEL CASTELLO DI LAGOPESOLE)
5. PARCO STORICO-AMBIENTALE DELLA GRANCIA

Inoltre, risultano fra gli altri ricomprese nella dotazione patrimoniale immobiliare della Comunità Montana ALTO BASENTO i seguenti *assets* che rappresentano una parte importante della società provinciale, istituzionale e civile:

Tabella 2

1. CASE COLONICHE (EX MAF) IN LOC. ARIOSO DI ABRIOLO
2. STRADA "SERRA COPPOLI" (DIRETTRICE PER VAGLIO B. E CANCELLARA)
3. STRADA PANTANO (STRADA DI CIRCUMVALLAZIONE DEL LAGO PANTANO DI PIGNOLA)
4. NUMEROSE STRADE RURALI E/O INTERPODERALI

Un discorso a parte meritano i seguenti *assets* per i quali sono in corso contenziosi, ai fini del rilascio da parte dei soggetti affidatari della gestione, non ancora giunti alla fase della sentenza e per i quali l'obiettivo della loro valorizzazione rappresenta per il soggetto successore un impegno essenziale.

Tabella 3

1. OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI MONTE CARUSO DI AVIGLIANO
2. OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FILIANO

Inoltre, risultano fra gli altri ricomprese nella dotazione patrimoniale immobiliare della Comunità Montana ALTO BASENTO i seguenti *assets* che rappresentano una parte importante della società provinciale, istituzionale e civile:

Tabella 4

1. BIBLIOTECA PROVINCIALE (POTENZA - VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13)

Comunità Montana ALTO BASENTO

2. ASILO (SCUOLA DELL'INFANZIA - EX SUORE SALESIANE - POTENZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13)

In generale, l'azione del commissario liquidatore è stata, pertanto, indirizzata in primo luogo verso la "*conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio*" al fine di evitare, così come spesso avviene per la pubblica amministrazione, l'abbandono ed il degrado di strutture per la cui realizzazione sono stati impegnati investimenti pubblici di notevole entità.

Resta evidente che, in particolare per gli *assets* di cui alla **Tabella 1**, gli obiettivi del mantenimento della loro funzionalità, e di conseguenza del loro valore, sono stati assunti quali attività primarie ed indispensabili dalla gestione commissariale che è stata impegnata a dare ampia e totale collaborazione ai soggetti, nella maggior parte privati, preposti alla loro gestione ed alla fruizione da parte delle comunità e delle utenze interessate.

A parere del commissario liquidatore, queste attività volte al mantenimento della loro funzionalità, e di conseguenza del loro valore, non possono assolutamente cessare pena, come avviene nella generalità dei casi, l'immediato abbandono ed il degrado delle strutture con conseguente danno al patrimonio pubblico e relativa assunzione in carico di responsabilità, almeno erariale, per i soggetti inadempienti.

Sul tema della successione le interlocuzioni svolte da parte della gestione commissariale, sin dall'entrata in vigore dell'art. 23 della LR n.33-2010, hanno registrato uno scarso disinteresse delle amministrazioni pubbliche interessate e, soprattutto, delle amministrazioni pubbliche (leggasi: Comuni) ove sono territorialmente ubicati gli *assets*: gli enti territoriali non hanno alcun reale interesse all'acquisizione al proprio patrimonio immobiliare dei predetti *assets* in quanto gravati "*ab origine*" da costi gestionali e manutentivi di notevole entità di difficile sopportazione anche alla luce dei recenti e forti tagli alla finanza locale che ha, fra l'altro, pregiudicato anche la fornitura di servizi pubblici fondamentali (trasporti, mensa scolastica, servizi socio-assistenziali, ecc.).

Evidentemente, per i ben noti motivi di odierna ristrettezza della finanza locale ancorché aggravata dall'esito incerto delle relative sentenze degli organi giudicanti, ancora più problematica si presenta l'individuazione delle amministrazioni pubbliche (leggasi: Comuni o unioni di comuni) cui trasferire la titolarità dei rapporti nei contenziosi posti, ad oggi, in capo alla Comunità Montana ALTO BASENTO; per la gestione commissariale è stato molto difficile anche il mero approccio su queste tematiche destinate, soprattutto nel caso di esito giudiziario infausto, ad incidere pesantemente sui bilanci degli enti locali interessati.

Comunità Montana ALTO BASENTO

Quindi, quello dell'individuazione del successore pubblico, sia per il patrimonio immobiliare (infrastrutturale) che per il patrimonio mobiliare (società e partecipazioni societarie), è un tema cui prestare particolare attenzione e dedizione in quanto è attività che incide immediatamente sulla gestione, giuridica e contabile, dell'Ente successore.

5. Le prospettive

A parere della gestione commissariale ed al netto delle situazioni censite presso le altre comunità montane della Basilicata, risulta evidente che la soluzione ottimale è legata all'esito del DDL approvato, in esecuzione del comma 1 dell'art. 26 della LR n. 8-2014, dalla Giunta Regionale di Basilicata con DGR n. 1217-2014 ed avente ad oggetto "*RIORDINO DEL SISTEMA DI GOVERNO LOCALE*".

Il summenzionato DDL, all'art. 20, individua una soluzione che appare giuridicamente solida e, in prospettiva, coerente con le caratteristiche degli *assets* sia mobiliari che immobiliari di cui al precedente punto 4) nel senso che individua nelle unioni di comuni costituite in forza del DDL il soggetto pubblico preposto alla successione "*... a titolo universale ed in via prioritaria nei beni mobiliari ed immobiliari nonché rapporti giuridici ed economici delle Comunità Montane*".

Come è ben noto, il DDL è all'esame delle competenti Commissioni Consiliari della Regione Basilicata per cui questa strada resta ad esito incerto anche solo per quanto riguarda i tempi di approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Ma la situazione attuale non è delle più rosee in quanto, in attesa dell'emanazione della nuova normativa regionale in materia di riordino del sistema di governo locale nell'ambito della Regione le forme di aggregazione stabile strutturata (leggasi: Unioni di Comuni) di associazione di comuni non decollano pur sussistendo diverse iniziative politiche o amministrative finalizzate a tale obiettivo, localizzate a macchia di leopardo ed al di fuori di una visione organica di riforma del sistema di *governance* locale,

Più praticato dai Comuni è, invece, lo strumento della convenzione previsto dall'art. 30 del D. Lgs. N. 267-2000 (TUEL) che è uno strumento associativo "leggero" e non strutturato.

Alla luce della situazione attuale, l'esito finale di questo processo potrà essere che ben difficilmente si avrà, almeno a breve, nella Regione Basilicata un sistema diffuso di unioni di comuni talmente organizzato e forte per poter ambire alla successione "*... a titolo universale ed in via prioritaria nei beni mobiliari ed immobiliari nonché rapporti giuridici ed economici delle Comunità Montane*".

Per quanto concerne la Comunità Montana ALTO BASENTO una soluzione IMMEDIATA MA NON DEFINITIVA è quella, non certamente ottimale, cosiddetta dello "spezzatino" nel senso che

Comunità Montana ALTO BASENTO

singoli parti del patrimonio, probabilmente quelle più ambite perché redditizie o non eccessivamente onerose, potranno essere richieste e trasferite a singoli Enti ma la totalità dei rapporti potrebbe non avere un "successore universale".

E' evidente che tale modalità NON consente, comunque, di addivenire alla chiusura (leggasi: estinzione) definitiva e totale dell'Ente in quanto che, per giurisprudenza costante, in generale il processo di liquidazione si chiude con la chiusura dell'ultimo dei procedimenti in carico all'Ente.


Ipotesi ancora peggiore sarebbe quella che, pur di addivenire alla chiusura (leggasi: estinzione) definitiva e totale dell'Ente, che prevede l'acquisizione della titolarità degli assets "buoni" (*good company*) da parte di soggetti pubblici successori (ad esempio, Comuni o Unioni di di Comuni) e destinare ad altri (leggasi: Regione Basilicata?) la titolarità degli assets "non buoni" (*bad company*): tali ipotesi rappresenterebbe un evidente aggravio del pubblico erario per i soggetti successori cui viene devoluta la titolarità degli assets "non buoni" (*bad company*).

A parere della gestione commissariale, la soluzione giuridicamente ed eticamente corretta nonché sicura dal punto delle responsabilità erariali per i soggetti (istituzioni pubbliche e dirigenti/funzionari) interessati resta quella di individuare un successore (pubblico) a titolo universale rispetto al quale la Regione, con accordi aggiuntivi e straordinari per il breve/medio periodo, può dichiarare ogni forma di sostegno, anche finanziario se necessario, per singole partite contabili (ad esempio, per i contenziosi) o per singoli *assets*.

Un percorso ad EFFICACIA IMMEDIATA è anche quello in base al quale la Regione Basilicata diventa il successore a titolo universale; in tal caso l'obiettivo della estinzione dell'Ente rappresenta una possibilità concreta, ed appunto immediata, nel momento in cui i "*beni mobiliari ed immobiliari nonché rapporti giuridici ed economici*" vengono conferiti in via definitiva al patrimonio della Regione Basilicata.

In attesa delle soluzioni nonché di opportune istruzioni e di adeguati strumenti legislativi, la gestione commissariale assume, per quanto è sostenibile, così come prevedono il codice civile e le regole fondamentali del buon andamento dell'azione amministrativa, l'obiettivo primario della "*conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio*" al fine di evitarne, così come spesso avviene per la pubblica amministrazione, l'abbandono, il degrado ed il depauperamento delle risorse pubbliche.

Potenza, li 19-03-2015



Il Commissario Liquidatore

Dott. Rocco CORONATO